

*Regolamento comunale per la  
concessione di sovvenzioni,  
contributi e attribuzione di  
vantaggi economici.  
Patrocinio.*

Approvato con Delibera di Consiglio comunale  
n. 22 del 9 aprile 2014

# *INDICE*

<b>Art. 1</b>	<b>Oggetto e finalità</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Tipologia degli interventi</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Destinatari dei benefici</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Finanziamenti</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Aree di intervento</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Presentazione delle domande</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Patrocinio dell'Amministrazione Comunale</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi</b>
<b>Art. 9</b>	<b>Contributi per la promozione sportiva</b>
<b>Art. 10</b>	<b>Rendiconto e liquidazione dei contributi</b>
<b>Art. 11</b>	<b>Collaborazioni</b>
<b>Art. 12</b>	<b>Revoca dei contributi</b>
<b>Art. 13</b>	<b>Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune</b>
<b>Art. 14</b>	<b>Pubblicizzazione dei contributi</b>
<b>Art. 15</b>	<b>Entrata in vigore</b>
<b>Art. 16</b>	<b>Pubblicità</b>

## **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere, con esclusione delle sponsorizzazioni, da parte del Comune, predeterminandone i criteri e le modalità cui l'Amministrazione dovrà attenersi, in attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.
2. In relazione alle disposizioni di cui al comma precedente, le disposizioni del presente regolamento costituiscono norma generale e di principio e pertanto trovano applicazione per quanto non previsto e disciplinato dai regolamenti comunali di settore.
3. Il Comune concede le provvidenze di cui al precedente comma 1 al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività rivolte alla realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui al successivo art. 5.
4. La concessione dei benefici ed agevolazioni sono in particolare finalizzati a:
  - a. Sostenere iniziative educative, scolastiche ed extrascolastiche non rientranti in attività e interventi di qualificazione scolastica, in quanto già disciplinati da una normativa specifica a livello nazionale e regionale.
  - b. promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
  - c. arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, turistico ecc. della città, con particolare riguardo al settore giovanile;
  - d. contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
  - e. accrescere il prestigio e l'immagine della città nell'interesse della collettività e del Comune;
  - f. sostenere attività, iniziative e progetti che possano favorire lo sviluppo socio-economico della città con particolare attenzione all'ambito turistico agricolo ed ambientale.
5. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme di agevolazione di natura assistenziale/di sostegno comunque dovute in virtù di leggi statali e regionali; per i contributi di natura assistenziale/di sostegno si applicano i Regolamenti/Normative di settore.

## **Art. 2 – Tipologia degli interventi**

1. L'intervento del Comune può concretizzarsi in forma di:
  - a. sovvenzioni, allorché il Comune si fa carico interamente della spesa per la realizzazione di una iniziativa organizzata da soggetti terzi;
  - b. contributi finanziari, allorché il Comune si accolla solo una parte della spesa complessiva;

- c. vantaggi economici, i vantaggi economici sono le attribuzioni di benefici, diversi dalle erogazioni di danaro, allorché il Comune sostiene progetti ed iniziative mediante (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale e trasporto degli stessi;
  - uso di servizi forniti dal comune a titolo gratuito o a condizioni di favore;
  - uso episodico, a titolo gratuito, di sale comunali per svolgere iniziative. In tal caso l'uso è subordinato all'assunzione di apposito impegno da parte del soggetto utilizzatore che garantisca l'integrità (e la correttezza dell'uso) del bene pubblico. Per eventi in luoghi di particolare pregio, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale, a tutela del bene, idonea copertura assicurativa per danni all'edificio a carico del concessionario;
  - collaborazione tecnica del personale comunale;
  - concessione di premi di rappresentanza;
  - stampa manifesti e spedizione di inviti, e altre attività di promozione delle iniziative in oggetto;
  - fotocopiatura di materiale cartaceo finalizzato alla pubblicità dell'iniziativa/attività. Fornitura di buste con intestazione dell'Amministrazione Comunale per la spedizione di materiale informativo. Affrancatura postale per la spedizione di cui sopra;
  - utilizzo della pubblica illuminazione, riscaldamento, telefono ecc. limitati alla fase di realizzazione dell'attività, iniziativa, manifestazione ecc.
2. Sono fatte salve tutte le altre eventuali agevolazioni/riduzioni previste e declinate in altri Regolamenti di settore (a titolo esemplificativo: Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa).
3. La struttura organizzativa (Area/Servizio) competente alla gestione dei procedimenti e dei processi attinenti ad un determinato ambito di intervento, è quella alla quale il PEG assegna i relativi capitoli di spesa.
4. In caso di necessità inderogabili, il Comune può riservarsi la facoltà di revocare i servizi o l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

### **Art. 3 – Destinatari dei benefici**

1. La concessione di sovvenzioni o contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di:
- a. persone fisiche residenti nel territorio del Comune;
  - b. enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
  - c. enti privati, associazioni, società sportive, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, nonché di associazioni non riconosciute, gruppi, comitati e circoli per attività che non abbiano scopo di lucro.

2. L'attribuzione dei benefici può essere disposta anche a favore di società, anche di capitali, per la realizzazione di iniziative che perseguono fini di pubblico interesse a favore della Comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui al successivo art. 5 rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici.
3. I soggetti di cui sopra devono svolgere le iniziative per le quali si richiede il beneficio nell'ambito del territorio comunale.
4. Potranno essere assegnati benefici per le iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale, purché presentino contenuti direttamente legati al Comune di Zola Predosa e rivestano caratteristiche di particolare rilievo nel campo/settore in cui si svolge.

#### **Art. 4 – Finanziamenti**

1. La concessione dei benefici ai soggetti di cui al precedente art. 3 è subordinata allo stanziamento di adeguate risorse finanziarie nel bilancio dell'Ente.
2. La concessione dei benefici diversi dalle erogazioni di denaro è subordinata alla quantificazione del suo valore economico.
3. Ai fini della determinazione del valore economico dei benefici nel caso, per esempio, di fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti, attrezzature di proprietà comunale e nelle ipotesi elencate all'art. 2 lett. c), qualora non a monte quantificate da tariffe, si tiene conto dei prezzi di mercato ordinariamente praticati.

Nel caso di utilizzo di personale dipendente, il valore economico del beneficio è pari al costo orario del personale utilizzato.

Il personale del Comune è utilizzabile soltanto ove non comprometta il normale svolgimento dei compiti istituzionali e comunque nei limiti e nel rispetto delle normative vigenti in materia di personale.

#### **Art. 5 – Aree di intervento**

1. I benefici di cui all'art. 2 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:
  - a. attività culturali e scientifiche;
  - b. attività connesse all'educazione, all'istruzione e alla formazione;
  - c. attività di promozione sportiva e ricreativa;
  - d. attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
  - e. attività inerenti lo sviluppo turistico ed economico del territorio;
  - f. attività rivolte alla tutela dell'ambiente e del territorio e alla conoscenza dei valori ambientali;
  - g. attività rivolte alla valorizzazione delle eccellenze eno-gastronomiche del territorio;
  - h. attività di sostegno ai programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale;
  - i. iniziative rivolte al miglioramento della condizione giovanile e alla

- valorizzazione del contributo dei giovani alla vita cittadina;
- j. attività connesse a celebrazioni di ricorrenze e solennità civili e religiose;
2. E' in ogni caso vietata la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici finalizzata ad iniziative di propaganda politica e/o sindacale.

### **Art. 6 – Presentazione delle domande**

1. Le domande di ammissione ai benefici, debitamente sottoscritte dal soggetto terzo richiedente, devono essere presentate all'Assessore e al Responsabile dell'Area competente e corredate:
- da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
  - dall'indicazione delle risorse finanziarie, ivi compresi gli eventuali previsti introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi di altre associazioni e delle strutture organizzative disponibili, di cui il richiedente dovrà fare espressa e dettagliata menzione;
  - dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
  - dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti (copia dello statuto e dell'atto costitutivo se Associazioni ecc., in caso di privati il "curriculum vitae");
  - dalla dichiarazione che l'iniziativa o attività non ha scopo di lucro, né finalità di propaganda politica o sindacale;
  - fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore richiedente.
2. Al fine di permettere agli Organi di Governo una verifica complessiva delle risorse da rendere disponibili, le domande per contributi e/o attribuzioni di vantaggi economici o sovvenzioni, devono essere presentate non oltre il mese di ottobre di ogni anno (per le attività da realizzarsi nell'anno successivo) e comunque almeno 30 (trenta) giorni prima della data di realizzazione della manifestazione o del progetto.
3. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere, per cause debitamente motivate e comunque non derivanti da semplice ritardo, domande presentate oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.
4. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.
5. Per effetto della concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, il Comune ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto e, se del caso, avere visibilità nel corso dello svolgimento della manifestazione, dell'evento e/o del progetto nelle forme e nei modi che verranno, di volta in volta, concordati.

## **Art. 7 – Patrocinio dell'Amministrazione Comunale**

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale del particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico di iniziative/attività promosse da soggetti terzi (enti, associazioni e organizzazioni pubbliche o private ecc). Tali iniziative/attività dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Zola Predosa", riportandone il logo in posizione centrale.
2. Le richieste di patrocinio dovranno essere indirizzate al Sindaco e riportare: contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, pervenendo almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa o di inizio dell'attività.
3. Il patrocinio non oneroso è concesso direttamente dal Sindaco, sentito l'Assessore e previo supporto tecnico del Responsabile dell'ufficio competenti per il settore di riferimento.
4. Non è considerato patrocinio oneroso l'attribuzione di una coppa/medaglia/targa/pergamena di modico valore.

## **Art. 8 - Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi**

1. La Giunta comunale, all'interno del Piano Esecutivo di Gestione annuale, determina il piano di riparto annuale per ciascun ambito di intervento, assegnando le risorse per ognuno di essi.
2. I contributi di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
  - a. rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 1 e grado di utilità sociale, formativa, culturale, economica per la comunità locale;
  - b. adeguatezza del soggetto richiedente (competenza specifica, esperienza, radicamento, rilevanza dell'attività svolta per la comunità zolese);
  - c. originalità ed innovazione nei settori interessati;
  - d. portata e valenza dell'iniziativa: locale, regionale, nazionale, internazionale;
  - e. rapporto tra costi e benefici;
  - f. grado di coinvolgimento di altre Associazioni o soggetti operanti sul territorio per la realizzazione di un lavoro di rete nella programmazione delle attività.
3. Le domande dei benefici di cui all'art. 2, sono istruite dall'ufficio competente per materia e corredate della valutazione dell'Assessore competente per materia. I benefici vengono assegnati con determina se nell'ambito delle risorse assegnate e degli indirizzi dettati nella programmazione annuale. Qualora le richieste di benefici non rientrino nelle somme stanziare e negli indirizzi generali di governo la Giunta comunale valuta la coerenza delle attività, delle iniziative e delle

manifestazioni con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo determinando l'entità e la qualità delle provvidenze, ovvero le nega.

4. Fatto salvo quanto riportato nel precedente comma, i contributi per la promozione sportiva trovano la loro puntuale disciplina nel successivo art. 9.

### **Art. 9 – Contributi per la promozione sportiva**

1. L'Amministrazione Comunale assegna annualmente nel proprio bilancio una somma destinata al sostegno dell'associazionismo sportivo locale per la diffusione della pratica sportiva rivolta ai ragazzi residenti fino ai 18 anni d'età. La somma viene erogata alle associazioni sportive in base ai seguenti criteri:

#### *1. criteri generali per l'ammissione:*

- a) s'intende per promozione sportiva la gestione di corsi ed attività organizzate con cadenze settimanali e di durata non inferiore a tre mesi gestite da personale qualificato ed in possesso di adeguata esperienza nel settore, ovvero in possesso di specifico titolo di studio o patentino rilasciato dagli organismi a ciò deputati;
- b) il numero degli iscritti al corso o all'attività non deve essere inferiore alle 10 unità;

#### *2. criteri di suddivisione del fondo annuale:*

- a) il 60% è da suddividere in quota pro capite sulla base del numero di ragazzi residenti iscritti alle associazioni sportive nell'anno di riferimento (l'iscrizione dev'essere documentata con fotocopie dei tesserini o autocertificata dal legale rappresentante della società attraverso un elenco nominativo);
- b) il restante 40% del fondo è da suddividere come segue:
  - il 10% da suddividere in parti uguali a favore delle associazioni sportive che aderiscono ad almeno il 50% delle attività/iniziativa promosse dalla Consulta Comunale dello Sport nell'anno di riferimento;
  - il 10% con una ripartizione proporzionale che tenga conto del numero di ore in cui le associazioni sportive hanno svolto gratuitamente attività di promozione a favore delle scuole all'interno dell'orario scolastico (debitamente documentate);
  - il 10 % da suddividere in parti uguali a favore delle associazioni sportive che hanno praticato tariffe ridotte e/o agevolate a favore di ragazzi con disagio psichico, motorio o sociale nell'anno di riferimento (debitamente documentate nel bilancio);
  - il 10 % da suddividere in parti uguali tra le associazioni sportive che hanno operato gratuitamente a favore di ragazzi portatori di handicap e che hanno collaborato fattivamente con i servizi comunali preposti in materia di disabilità nell'anno di riferimento (debitamente documentate).

### **Art. 10 – Rendiconto e liquidazione dei contributi**

1. Il Comune si riserva la facoltà di compiere azioni di verifica e controllo al fine di accertare la regolare attuazione delle iniziative a favore delle quali sono stati assegnati i contributi.

2. Il contributo sarà liquidato previa presentazione della seguente documentazione:
  - a. breve relazione illustrativa dell'iniziativa, riguardante anche i risultati raggiunti, corredata da copia della documentazione probatoria della sua realizzazione;
  - b. rendicontazione economica, comprensiva di voci in entrata e uscita, corredata da documentazione contabile valida.
3. Qualora dalla suddetta documentazione dovesse emergere la realizzazione parziale dell'iniziativa, ovvero costi inferiori rispetto al preventivo, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
4. La mancata presentazione del rendiconto costituisce elemento ostativo alla concessione di contributi e sovvenzioni, nonché degli altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.
5. Non si procederà alla concessione del contributo nei confronti dei soggetti che non risultino in regola con gli adempimenti di cui alle norme che regolano i rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché di soggetti che avendo in precedenza richiesto contributi non abbiano presentato regolare rendicontazione o non abbiano realizzato l'iniziativa, se non per cause di forza maggiore non imputabili al soggetto.
6. In casi particolari, per la valenza dell'iniziativa, il Responsabile dell'Ufficio competente per materia, su conforme parere dell'Assessore di riferimento, può stabilire di erogare un'anticipazione fino alla concorrenza del 40% sul contributo concesso.

#### **Art. 11 – Collaborazioni**

1. Il Comune a fronte di attività, iniziative, progetti promossi e/o organizzati da soggetti terzi, in relazione alla peculiare rilevanza alla stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, può decidere di acquisire la veste di copromotore o compartecipe dell'iniziativa. In tal caso verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

#### **Art. 12 - Revoca dei contributi**

1. Il contributo viene revocato nei seguenti casi:
  - a. mancata realizzazione del progetto o iniziativa o attività per le quali il contributo è stato concesso;
  - b. realizzazione di una tipologia diversa di progetto, iniziativa o attività rispetto a quella indicata nella richiesta di beneficio;
  - c. mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 10.

#### **Art. 13 - Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune**

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

2. Rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i destinatari del contributo e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi connessi alla realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo.
3. Il soggetto beneficiario assume l'intera gestione dell'iniziativa per la realizzazione della quale dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo, ogni responsabilità derivante dalla realizzazione dell'iniziativa tenendo sollevato e indenne il Comune da tutti i danni diretti e indiretti che possano a chiunque derivare in connessione o in dipendenza dell'iniziativa, anche in relazione all'utilizzo improprio di strutture e/o attrezzature ed impianti di proprietà comunale.

#### **Art. 14 - Pubblicizzazione dei contributi**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 1 e 2 del DPR n. 118/2000, per tutti i soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, viene pubblicato per 30 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio apposito elenco che viene posto in libera consultazione attraverso il sito informatico dell'Ente.
2. L'atto di concessione del contributo ovvero della sovvenzione, sussidio o vantaggio economico di importo superiore a €. 1.000.000 (mille euro) viene pubblicato, a norma dell'art. 26 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, sul sito istituzionale.
3. Vengono altresì pubblicati i singoli atti di concessione relativi ai contributi, alle sovvenzioni, ai sussidi o ai vantaggi economici di importo inferiore ai mille euro, quando degli stessi si avvantaggi il medesimo beneficiario e che nell'anno solare, sommati, raggiungano un importo complessivo superiore a euro mille.
4. Nella pubblicazione, da effettuarsi nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, debbono essere indicati:
  - a. il nome dell'impresa o dell'ente e i relativi dati fiscali o il nome del soggetto beneficiario;
  - b. l'importo del vantaggio economico corrisposto;
  - c. la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
  - d. l'ufficio e il responsabile del procedimento;
  - e. la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
  - f. il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

#### **Art. 15 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

#### **Art. 16 – Pubblicità**

1. Al presente Regolamento verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio e promossa la più ampia conoscenza sul sito internet del Comune